Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 aprile 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. **40.000** - **Semestrale** L. **22.000** - **Trimestrale** L. **12.000**
Un fascicolo L. **200** per **ogni sedicesimo** o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 aprile 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza", limitatamente: all'art. 1, comma primo, parole: "garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile"; comma secondo: "L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite"; comma terzo: "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite"; all'art. 2, comma primo, parole: "in base alla legislazione statale e regionale"; comma terzo: "La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori"; all'art. 3, comma primo, parola: "Anche"; agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9; all'articolo 10, comma primo: "L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi all'interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'art. 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386"; comma terzo: "Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 e dal primo comma dell'art. 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale"; agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16; all'articolo 19, comma primo, parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 e 8"; comma terzo: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni"; comma quarto: "La

donna è punita con la reclusione sino a sei mesi"; comma quinto, parole: "fuori dei casi o senza la osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13"; comma sesto, parole: "dai fatti previsti dai commi precedenti"; agli articoli 20 e 21; all'art. 22, comma terzo: "salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma in via Tribuna Tor de' Specchi, 18 *A*, presso l'Alleanza cattolica.

(3870)

Avviso di rettifica

In calce al comunicato concernente l'annuncio di una richiesta di referendum popolare, pubblicato a pag. 3427 della *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 19 aprile 1979, è aggiunto il seguente periodo:

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Clelia, 15, presso la Lega antiviviseziomsta italiana.

(3871)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1979, n. **125**.

Concessione di un contributo straordinario al Consorzio autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 10 miliardi al Consorzio autonomo del porto di Napoli a pareggio del disavanzo presunto a tutto il 31 dicembre 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — VISENTINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 10 aprile 1979, n. **126**.

Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni « Sassi » di Matera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, ai fini del risanamento dei rioni « Sassi » di Matera, e che abbiano avuto assegnato un alloggio dalla commissione di cui all'articolo 10 della predetta legge, si applicano le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificativo dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

La cessione in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma precedente è disciplinata dai criteri di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 2.

Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COMPAGNA — ROGNONI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113)

Nel decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113, recante norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, ultimo comma, dove è scritto: « ... al secondo comma del presente *decreto* ... » leggasi: « ... al secondo comma del presente *articolo* ... »;

all'art. 3, dove è scritto: « ... decreto-legge *19* agosto 1978, n. 481 ... » leggasi: « ... decreto-legge *18* agosto 1978, n. 481 ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto nazionale di finanza corporativa, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1939, n. 2159, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale di finanza corporativa — costituito in Roma con atto 24 giugno 1939 ad iniziativa della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Banca nazionale del lavoro, del Monte dei Paschi di Siena, dell'Istituto S. Paolo di Torino, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Istituto di finanza dell'Università di Pavia — e l'approvazione del relativo statuto;

Considerato che l'Istituto non ha mai svolto alcuna attività e che allo stato attuale è nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale di finanza corporativa, con sede in Roma, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1979
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 65

(3817)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di parti e pezzi staccati di motocicli « Honda » di origine e provenienza Giappone la ditta I.A.P. industriale S.p.a. di Atessa (Chieti), ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 29.565.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5265069 rilasciato dalla Banca del monte di Bologna e Ravenna in data 23 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 22 ottobre e 25 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di giorni sessanta e sessantatre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 12 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo, imputandolo al fatto che si è reso necessario attendere, prima di effettuare lo sdoganamento, l'ottenimento delle licenze ministeriali, a valere delle quali è stata effettuata l'importazione in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce in questione era già stata dichiarata all'importazione definitiva in data notevolmente anteriore rispetto all'avvenuta accettazione e che comunque la ditta italiana avrebbe dovuto essere preventivamente in possesso, in ossequio alle disposizioni *pro-tempore* vigenti, della prescritta autorizzazione ministeriale ai fini dei divieti economici; tenuto conto, inoltre, che la ditta in parola non ha provveduto a richiedere la proroga ai termini di validità dell'impegno valutario giunto a scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a. mediante fidejussione della Banca del monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5% di Yen 29.565.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro:* BERNARDI

(3379)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motormac italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 4 carrelli elevatori di origine e provenienza Cecoslovacchia la ditta Motormac italiana S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 14.818.496 di cui al mod. *B*-Import n. 5091446 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano in data 30 giugno 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara l'8 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni quaranta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 981011 del 19 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata ha inteso giustificare il ritardo imputandolo al fatto che nel corso delle operazioni di scarico erano state rilevate sui carrelli ammaccature e delle abrasioni considerate peraltro di lieve entità, giusta quanto dichiarato sul processo verbale, e tali da non procurare deprezzamento alcuno a carico dei carrelli stessi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 26 ottobre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, del 20 luglio 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Osservato che l'operatore italiano, come da verbale succitato, aveva accettato a definizione dell'occorso un indennizzo peraltro di più che modesta entità, pari a Lit. 160.000;

Rilevato inoltre che la merce prepagata si trovava a disposizione dell'importatore, una volta chiuso il predetto processo verbale, fin dal 30 giugno 1975 e che lo stesso non ha documentato l'esistenza di altri impedimenti, successivi a tale data, ai fini dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motormac italiana S.p.a. di Milano mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano nella misura del 5 % di Lit. 14.818.496, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3380)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lowara S.p.a., in Montecchio Maggiore.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 2235 casse contenenti motori elettrici trifase di origine e provenienza U.R.S.S. la ditta Lowara S.p.a. di Montecchio Maggiore (Vercelli), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 50.819.735 (comples.) di cui ai modelli *B*-Import numeri 4445772/4446427 rilasciati dalla sede di Milano della Banca d'America e d'Italia in data (rispettivamente) 9 giugno 1975 e 20 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 13 gennaio 1976 con ritardi, quindi, di giorni centodiciotto e ventiquattro rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 911871 dell'11 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore nazionale, pur essendo a conoscenza che l'operazione non avrebbe potuto essere perfezionata entro i termini consentiti a causa dei notevoli quantitativi inviati che avrebbero determinato l'impossibilità di stoccaggio della merce nei magazzini, ha disposto la nazionalizzazione solo dopo aver ampliato i propri depositi senza, peraltro, provvedere, a richiedere quanto meno, la proroga del termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 23 febbraio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata inportazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lowara S.p.a. di Montecchio Maggiore (Vercelli), mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 50.819.735 (compl.) di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Claudio Bolzoni, in Pizzighettone.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 200 pneumatici per autocarri ed autobus di origine italiana e provenienza Svizzera la ditta Claudio Bolzoni ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 20.580.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5763683 rilasciato dalla Banca popolare di Cremona in data 15 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Cremona il 25 maggio 1977 con un ritardo, quindi, di oltre un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/45431 del 21 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla difficoltà di immagazzinaggio della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, poiché si ha ragione di ritenere che la ditta importatrice abbia richiesto alla controparte estera di rinviare la spedizione della merce, in quanto, sebbene sulla fattura la consegna fosse prevista per il mese di marzo 1976, l'intera partita risulta inviata solamente qualche giorno prima della sua nazionalizzazione (giusta quanto risulta dalle lettere di vettura);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Claudio Bolzoni mediante fidejussione della Banca popolare di Cremona nella misura del 5 % di Lit. 20.580.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Modificazione ed integrazione al perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Volturno e di quello del Calore-Irpino.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, tra l'altro, il bacino imbrifero montano del fiume Volturno e quello del Calore-Irpino come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche dei criteri teleologici di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei princìpi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione, a suo tempo operata, del bacino imbrifero montano del fiume Volturno e di quello del Calore-Irpino;

Visto il voto n. 423 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 20 ottobre 1978;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Volturno e di quello del Calore-Irpino sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 20 ottobre 1978 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Volturno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

A) *Provincia di L'Aquila*:

Alfedena, Castel di Sangro.

B) *Provincia di Benevento*:

Cusano Mutri, Pietraroia, Morcone, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Faicchio, Guardia Sanframondi.

C) *Provincia di Isernia*:

San Pietro Avellana, Vastogirardi, Carovilli, Roccasicura, Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Montenero Valcocchiara, Acquaviva d'Isernia, Miranda, Isernia, Fornelli, Cerro al Volturno, Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Colli al Volturno, Montaquila, Filignano, Macchia d'Isernia, Pesche, Sessano, Frosolone, Carpinone, Pettoranello del Molise, Macchiagodena, S. Angelo in Grotte, Castelpetroso, Castelpizzuto, Roccamandolfi, Longano, Sant'Agapito, Monteroduni, Pozzilli, Conca Casale, Venafro e Sesto Campano.

D) *Provincia di Caserta*:

Pietramelara, Rocchetta a Croce, Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Letino, Prata Sannita, Pratella, Valle Agricola, Ailano, Vairano Pathenora, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, Castello d'Alife, Piedimonte d'Alife, San Potito Sannitico, Presenzano, Conca della Campania, Roccaromana, Dragoni, Liberi, Gioia Sannitica, Alife e Pietravairano.

E) *Provincia di Frosinone*:

S. Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Calore-Irpino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*:

Sant'Arcangelo Trimonte, Ariano Irpino, Casalbore, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Scampitella, Trevico, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Castelbaronia, Flumeri, Melito Irpino, Bonito, Grotta Minarda, Carife, Vallata, Bisaccia, Guardia Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Sturno, Frigento, Gesualdo, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Torella dei Lombardi, Villamaina, Paternopoli, Castelfranci, Montemarano, Nusco, Castelvetere sul Calore, San Mango sul Calore, Lapio, Montemiletto, Torre le Nocelle, Pietradefusi, Montefusco, Torrioni, Petruro Irpino, Chianche, Santa Paulina, Tufo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Summonte, Capriglia, Montefalcine, Candida, Manocalzati, Avellino, Ospedaletto d'Alpinolo, Mercogliano, Monteforte Irpino, Contrada, Aiello del Sabato, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Serino, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Atripalda, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Chiusano di San Domenico, Volturara Irpina, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino e Montella.

B) *Provincia di Benevento*:

Sassinoro, Morcone, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Colle Sannita, Circello, San Marco dei Cavoti, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Casalduni, Pietraroia, Cerreto Sannita, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Molinara, San Giorgio Alsannio, Montefalcone di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Buonalbergo, Paduli, San Nazzaro, San Giorgio Lamolara, San Martino Sannita,

San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Apollosa, Montesarchio, Foglianise, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Bonea, Tocco Caudio, Cautano, Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca, Paupisi, Torrecuso, Pesco Sannita, Fragneto Monteforte, Baselice e Pannarano.

C) *Provincia di Campobasso*:

San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo, Mirabello Sannitico, Cercepiccola, Cercemaggiore, Riccia e Sepino.

D) *Provincia di Foggia*:

Roseto Valfortore, Faeto, Anzano di Puglia e Sant'Agata di Puglia.

E) *Provincia di Salerno*:

Giffoni Vallepiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione del servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: STAMMATI

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sassari;

Vista la nota n. 1895 del 10 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Sassari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il geom. Ernesto Ibba, rappresentante del genio civile, collocato a riposo, ed il sig. Michele Stara, rappresentante della federazione provinciale dei coltivatori diretti, dimissionario, rispettivamente con il geom. Antonio Oggiano e con il sig. Francesco D'Amico;

Decreta:

Il geom. Antonio Oggiano ed il sig. Francesco D'Amico sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Sassari, quali rappresentanti del genio civile e dei coltivatori diretti, in sostituzione rispettivamente del geom. Ernesto Ibba e del sig. Michele Stara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3631)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 3069 del 16 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Michele Venturo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dimissionario, con il dott. Nicola Santoriello;

Decreta:

Il dott. Nicola Santoriello è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Michele Venturo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3629)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1979.

Nomina di due membri del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione sindacale fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto che la composizione numerica del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli agricoltori non è conforme alle disposizioni di legge;

Considerata la necessità di integrare la composizione del comitato medesimo nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Vista la lettera del 10 febbraio 1979, n. 10876, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato il dott. Pietro Gnisci e il dott. Paolo Manzini a membri del predetto comitato;

Decreta:

Il dott. Pietro Gnisci e il dott. Paolo Manzini sono chiamati a far parte del predetto comitato in rappresentanza degli agricoltori.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3626)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1979.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, concernente, fra l'altro, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di scadenza 1° luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del successivo giorno 17, con il quale il tasso di interesse dei predetti buoni è stato determinato in lire tredici per ogni cento lire di capitale nominale;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila e cinquecentomila.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di cinque cedole per il pagamento degli interessi in rate annuali.

Le cinque cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una colonna di cinque cedole e sono numerate, dal basso verso l'alto, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1979, a quella n. 5, di scadenza 1° luglio 1983.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca liscia, con filigrana in chiaro-scuro per il corpo del titolo ed in chiaro per le cedole.

La filigrana rappresenta il Duomo e la Torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice, ornata con motivi geometrici intrecciati, interrotta nel lato superiore, al centro, da una vignetta, che rappresenta il « Palazzo della Carovana dei Cavalieri di S. Stefano » sede della « Scuola normale di Pisa », a sua volta racchiusa da una cornicetta dello stesso stile ma più sottile. Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 13 % - di scadenza 1° luglio 1983 - Decreto Legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni - nella Legge 10 dicembre 1976, n. 797 e Decreti Ministeriali - 22 aprile 1977 e 13 giugno 1978 - Titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - serie (numero della serie) - N° (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1978 - Roma, 3 luglio 1978 - Il Direttore Generale (Baeli) - V° per la Corte dei conti (Tortora) - Il Primo Dirigente (R. Guerriero) - n. 723.000 di pos. (Serie IV) ».

Al centro campeggia, trasversalmente a caratteri cubitali, la leggenda « NON CEDIBILE ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale raffigurante il suddetto « Palazzo della Carovana » sede della « Scuola normale di Pisa », delimitato da un filo di cornice, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una sottile cornice uguale a quella della vignetta del corpo del titolo.

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra, uno spazio rettangolare, e, a destra, in alto, uno spazio quadrato, entrambi con fondino a linee sottilissime ondulate, destinati, il primo, all'indicazione della serie ed, il secondo, all'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola. Sopra tali spazi due quadrati privi di fondino recano il numero della cedola. In basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 13 % - di scadenza 1° luglio 1983 - D.L. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, - con modificazioni, nella legge - 10 dicembre 1976, n. 797 e - DD.MM. 22 aprile 1977 e 13 giugno 1978 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonché del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.P. 13 % - 1° luglio 1983 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso-bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna.

La leggenda « NON CEDIBILE » che campeggia sul prospetto del corpo del titolo è stampata litograficamente in colore rosso mattone per tutti i valori.

Le altre leggende del prospetto del titolo e delle cedole e le firme a fac-simile sono stampate in calcografia;

la numerazione e la serie nel prospetto del corpo del titolo e nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Sui titoli dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico in dipendenza di operazioni di emissione graduale previste dall'art. 13 del citato decreto ministeriale 22 aprile 1977 o in dipendenza di altra operazione consentita, le firme a fac-simile, nonché la data di godimento e di rilascio, possono essere impresse oltre che in calcografia anche tipograficamente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 284

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1979.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 461;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del successivo giorno 23, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di cinque cedole ciascuna e sono numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 10. La prima colonna, all'esterno, comprende le cedole da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1979, a quella n. 5, di scadenza 1° aprile 1981; l'altra, attaccata al corpo del titolo, comprende le cedole, da quella n. 6, di scadenza 1° ottobre 1981, a quella n. 10, di scadenza 1° ottobre 1983.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta la « Testa di Adamo » dall'affresco di Michelangelo nel corpo del titolo e la « Stella della Pavimentazione della Piazza del Campidoglio » in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice, ornata con motivo di volute di foglie, interrotta nell'angolo superiore sinistro da una formella con cornice sostenuta da mensola con motivo floreale, in cui è inserita un'incisione riproducente la testa del « Davide » di Michelangelo vista di fronte. Lo spazio interno alla cornice è occupato da fondino a linee sottili intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale - del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° ottobre 1983 - Legge 15 giugno 1978, n. 279; Legge 4 agosto 1978, n. 461 - e Decreto Ministeriale 20 settembre 1978 - Titolo al portatore - del capitale nominale di lire (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (numero della serie) N° (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1978 - Roma, 2 ottobre 1978 - Il Direttore Generale (Baeli) - V° per la Corte dei conti (Tortora) - Il Primo Dirigente (R. Guerriero) - n. 729.000 di pos. (Serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel gran libro etc. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale raffigurante la « Battaglia dei Centauri coi Làpiti » opera di Michelangelo, delimitato da un filo di cornice bianco e contornato ai lati verticali da cornice a motivo floreale, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivo architettonico, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente, l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonché, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sotto i due spazi quadrangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° ottobre 1983 - Legge 15-6-1978, n. 279; Legge 4-8-1978, n. 461 - e Decreto Ministeriale 20-9-1978 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonché del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.P. 12 % - 1° ottobre 1983 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000 in bruno;

per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna;

per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;

per i titoli da L. 10.000.000 in verdino;

per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 285

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Istituzione di una zona di tutela biologica per la Foca Monaca (Monachus Monachus) intorno all'isola di Montecristo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista l'istanza del 17 marzo 1978 dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, con sede in Roma, via P.A. Micheli, 50, tendente alla istituzione di una zona di tutela biologica per la Foca Monaca (*Monachus Monachus*) intorno all'isola di Montecristo;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 16 settembre 1978, n. 8697, in cui si rappresenta la necessità di istituire zone di protezione della Foca Monaca nella fascia di mare intorno all'isola di Montecristo della profondità di m. 500, dove sia stabilito il divieto di pesca, di transito di imbarcazioni di diporto o di pesca e di balneazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima di Portoferraio nella riunione del 10 novembre 1978 in ordine all'istituzione della zona di tutela biologica nell'isola di Montecristo;

Considerata la necessità di salvare la Foca Monaca dall'estinzione, secondo le indicazioni emerse nell'ambito della prima conferenza internazionale sulla Foca Monaca del Mediterraneo, e nel contempo di creare un'area di riproduzione o di accrescimento di altre specie marine di importanza economica;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una zona di tutela biologica intorno all'isola di Montecristo, nella fascia di mare della profondità di cinquecento metri, al fine di proteggere la Foca Monaca e favorire la riproduzione e l'accrescimento di altre specie marine di importanza economica.

Art. 2.

E' vietata, in ogni tempo, qualsiasi attività di pesca sia professionale sia sportiva nella zona di mare indicata nell'articolo precedente.

E' vietato il transito di qualsiasi nave o imbarcazione nella zona di mare indicata nell'articolo precedente. E' consentito l'approdo o il ridosso a Cala Maestra (o Cala S. Maria) ed il ridosso a Cala Scirocco soltanto nei casi di forza maggiore.

E' vietata la balneazione in tutta l'isola.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno puniti ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 4.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: PRETI

(3833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale istitutiva di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

Il 27 febbraio 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 6 aprile 1977, n. 185, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, è stato depositato a Londra, presso il segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima (IMCO), lo strumento di adesione alla convenzione internazionale istitutiva di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

La convenzione, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, entrerà in vigore per l'Italia il 28 maggio 1979.

(3355)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 aprile 1979:

Sapienza Rosario, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fiorito Adriana, notaio residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Catania, con la anzidetta condizione.

Turchetta Paolo, notaio residente nel comune di Pescasseroli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione.

Gennarini Michele, notaio residente nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Biccari, distretto notarile di Lucera, con l'anzidetta condizione.

Barassi Lodovico, notaio residente nel comune di Brugherio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Menchini Paolo, notaio residente nel comune di Segrate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Teti Corrado, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Guasti Francesco, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Fontana Alfiero, notaio residente nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Bellorini Franca, notaio in Varese, distretto notarile di Milano, trasferito nel comune di Cuvio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Garbagnati Giuseppe, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Gisolfi Massimo, notaio residente nel comune di S. Antimo, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Torre del Greco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Frigenti Olga, notaio residente nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Albano Iris, notaio residente nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Bellone Maria Caterina, notaio in Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ruocco Emilio, notaio in Palma Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Roccarainola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Di Fazio Gian Vittore, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione.

Sacchi Fabio, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Bevagna, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione.

Maiorino Lucia Maria, notaio residente nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Amato Fabrizio, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Langella Antonio, notaio residente nel comune di Gardone Valtrompia, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Fiordiliso Gennaro, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Di Caprio Vincenzo, notaio residente nel comune di Villa S. Maria, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Papa Ferdinando, notaio residente nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione.

Federici Filippo, notaio residente nel comune di Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, con l'anzidetta condizione.

Filippetti Carlo, notaio residente nel comune di Treviso, è trasferito nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, con l'anzidetta condizione.

(3837)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette di acque minerali

Con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate sono state autorizzate modificazioni, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, alle etichette delle acque minerali sottoelencate. Ai decreti sono allegati gli esemplari delle nuove etichette:

Decreto ministeriale 11 dicembre 1978:

n. 1813 « Appia » di Roma.

Decreti ministeriali 30 dicembre 1978:

n. 1857 « Donata » di Putignano Pisano (Pisa);
n. 1858 « Allodola » di Laterina (Arezzo);
n. 1865 « S. Cassiano » di Fabriano (Ancona);
n. 1868 « Santa Rita » di Nè (Genova);
n. 1870 « S. Leopoldo » di Casciana Terme (Pisa);
n. 1873 « Sparea » di Luserna S. Giovanni (Torino);
n. 1876 « Acqua dell'imperatore Kaiserwasser » di S. Candido (Bolzano);
n. 1879 « Vallicelle » di Montopoli Val d'Arno (Pisa);
n. 1882 « S. Stefano » di Montesano sulla Marcellana (Salerno);
n. 1883 « Fonte Itala » di Atella (Potenza);
n. 1885 « Gallo » di Montefortino (Ascoli Piceno);
n. 1887 « S. Vittoria » di Borghetto d'Arroscia (Imperia);
n. 1888 « Roana » di Ussita (Macerata);
n. 1890 « Attiva » di Chianciano Terme (Siena) (artificiale);
n. 1891 « Silia » di Boario Terme (Brescia);
n. 1894 « Amerino » di Acquasparta (Terni);
n. 1895 « Fucoli » di Chianciano Terme (Siena);
n. 1900 « Antica fonte » di Boario Terme (Brescia);
n. 1902 « Sangemini » di Sangemini (Terni);
n. 1903 « Gaverina fonte centrale » di Gaverina Terme (Bergamo);
n. 1906 « Fausta » di Boario Terme (Brescia).

(Da 3095 a 3116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,80	841,80	841,70	841,80	—	841,80	—	841,80	841,80	841,80
Dollaro canadese	739,20	739,20	735,50	739,20	—	735,35	—	739,20	739,20	735,95
Marco germanico	444,45	444,45	446,75	444,45	—	446,98	—	444,45	444,45	446,95
Fiorino olandese	410,06	410,06	411,90	410,06	—	412,03	—	410,06	410,06	412 —
Franco belga	28,023	28,023	28,10	28,023	—	28,10	—	28,023	28,023	28,10
Franco francese	194,02	194,02	194,25	194,02	—	194,02	—	194,02	194,02	194 —
Lira sterlina	1752,70	1752,70	1749,75	1752,70	—	1752,60	—	1752,70	1752,70	1752,70
Lira irlandese	1707 —	1707 —	1707 —	1707 —	—	—	—	1707 —	1707 —	—
Corona danese	159,963	159,963	160 —	159,963	—	159,96	—	159,963	159,963	159,95
Corona norvegese	164,32	164,32	164,45	164,32	—	164,32	—	164,32	164,32	164,35
Corona svedese	192,34	192,34	192,30	192,34	—	192,34	—	192,34	192,34	193,90
Franco svizzero	493,90	493,90	494,25	493,90	—	493,90	—	493,90	493,90	493,90
Scellino austriaco	60,88	60,88	60,90	60,88	—	60,88	—	60,88	60,88	60,88
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,33	17,40	—	17,40	—	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,342	12,342	12,35	12,342	—	12,34	—	12,342	12,342	12,34
Yen giapponese	3,924	3,924	3,92	3,924	—	3,92	—	3,924	3,924	3,92

Media dei titoli del 19 aprile 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50% » » 1968-83	86,675
» 5,50% » » 1969-84	82,300
» 6% » » 1970-85	81,675
» 6% » » 1971-86	78,400
» 6% » » 1972-87	77,600
» 9% » » 1975-90	81,325
» 9% » » 1976-91	84,150
» 10% » » 1977-92	87,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,975
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	9[illegible],925
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	96,175
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,125
» » » 10% 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	84,650
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,250
» » » 12% 1- 4-1982	98,975
» » » 12% 1-10-1983	97,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	736,075
Marco germanico	446,96
Fiorino olandese	412,015
Franco belga	28,107
Franco francese	194,015
Lira sterlina	1752,99
Lira irlandese	1707,35
Corona danese	159,992
Corona norvegese	164,36
Corona svedese	192,35
Franco svizzero	493,875
Scellino austriaco	60,86
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,346
Yen giapponese	3,924

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1970, n. 115, propone che sia modificato l'art. 3 nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Caldaro » o « Lago di Caldaro » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale *n. 115 del 9 maggio 1970*).

All'art. 3, di seguito al sottotitolo provincia di Trento, si propone di sostituire il testo fino al termine dell'articolo con quello che segue:

« Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A:

per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di Roverè della Luna e di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco delle Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Attraversa tale confine per proseguire, sempre in direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo del Parol ed attraversata la Valle del Piaget costeggia, in direzione ovest, le pendici a sud del Montre e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest, per proseguire, verso ovest, lungo quelle a sud dei monti Faltari sino ad incontrare il confine occidentale di Mezzocorona. Segue quindi tale confine verso sud-ovest e poi in direzione sud-est lungo il T. Noce fino ad incontrare la strada Mezzolombardo - Mezzocorono a quota 228, prosegue lungo questa verso Mezzocorona e giunta a q. 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219, e 212. Da q. 212, in direzione est, la linea di delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia, prosegue in direzione nord lungo il sentiero che attraversa la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Roverè della Luna, la segue in direzione del centro abitato e superata sorgente Boioni prosegue per la strada carrereccia e quindi il sentiero che costeggiano F.so Boioni fino ad incrociare nuovamente la strada per Roverè della Luna a q. 213. Segue quest'ultima in direzione del centro abitato ed al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di q. 216, prosegue in direzione est e poi nord-est lungo il sentiero che si immette sulla strada in uscita est del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est la q. 213 da dove prosegue verso nord fino ad incontrare la q. 212 (località Dosseni) da dove costeggiando in direzione ovest il costone roccioso raggiunge q. 324 da dove è iniziata la delimitazione.

Zona B:

per tale zona cui appartengono in parte i comuni di S. Michele all'Adige, Faedo, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra, la delimitazione inizia al km 398,150 (q. 213) della strada statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per seguire poi il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12 in prossimità del km 395,700 circa, segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km 389,150 circa (q. 213) da dove segue per breve tratto la strada per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la q. 225 sulla strada per Lavis, lungo tale strada, che costeggia l'acquedotto, attraversa il centro abitato di Lavis e raggiunge il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione nord e quindi nord-est ed in località Pizzanga prosegue verso nord-ovest lungo il Rivo Mercòr fino ad incontrare la strada Cembra-Faver (q. 680) al km 15,150 circa. Segue tale strada in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud sulla strada che passa per le quote 670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignano la segue in direzione sud-ovest, attraversa il centro abitato di Lisignano e prosegue per Verla fino a raggiungere il km 6,800 circa da dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di Giovo fino a raggiungere q. 642 in località Pigiorin. Da q. 642 segue un sentiero in direzione ovest fino ad incrociare quello che costeggiando la località Chiaradore raggiunge Ville di Giovo. Dall'incrocio segue una linea retta in direzione ovest sino alla q. 574 sulla carrereccia per Palù, prosegue per tale strada sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratto l'acquedotto e poi quella Mosana-Lavis nella quale va poi a confluire con un sentiero in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il confine fino a M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi e Vie Rosse, prosegue per tale strada verso nord e poco prima di M.so Sette Fontane prende il sentiero che lo costeggia ad est, supera q. 502 ed all'altezza di M.so S. Valentino, prosegue per una retta in direzione nord-ovest fino a q. 471 e poi, verso ovest, l'impluvio incrociando il confine di S. Michele all'Adige. Segue tale confine, lo segue in direzione nord e poi est incrociando il sentiero che costeggia ad ovest la località Frattoni, e lungo questi verso nord-est, raggiunge la strada per Faedo. La segue verso ovest ed a q. 513 raggiunge i Molini seguendo la carrereccia per proseguire poi discendendolo il corso d'acqua che dà origine al Rivo di Faedo fino in località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso sul lato nord-est del Castello. Segue tale fosso in direzione nord-ovest e raggiunge la carrereccia che segue poi verso nord fino alla strada statale n. 12 (q. 213) da dove è iniziata la delimitazione ».

La zona sopra descritta comprende anche la porzione denominata « Nasci » in comune di Faedo sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

(3119)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente.

Provincia di Arezzo:

« 2-AR »: Boncompagni Luciano, in Arezzo, via Italia, 213.

(3447)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Treviolo

Con deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 1979, n. 21998, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Treviolo (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 25 luglio 1973, n. 46.

(3701)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di cento allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: norme sullo stato giuridico degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556: nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824: norme sul trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755: aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento della Arma aeronautica, ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengono a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psico-attitudinale per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3);

d) non abbiano completato, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare e per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in duplice copia, di cui una in carta da bollo da L. 2000, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza;

il titolo di studio posseduto.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonchè ad adempiere, dopo il loro congedamento, gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) Titolo di studio, di cui alla lettera *g)* dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola.

2) Ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati, in regola con le norme sul bollo.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati, inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

3) Per gli iscritti alla leva mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

4) Per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui all'allegato 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito nel precedente art. 3.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psico-fisiologica e a prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psico-fisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati che, entro il 20 settembre 1979 non avranno ricevuto la predetta comunicazione, sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psico-fisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, per sostenere le prove psico-attitudinali.

I candidati, durante gli accertamenti fisio-psico-attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per gli allievi. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella n. 3 ed. 1975, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Sono a carico delle famiglie le eventuali spese sostenute, durante tale periodo, per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare senza diritto di rimborso per viaggi di servizio sulle ferrovie dello Stato. I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità fisio-psico-attitudinale, verrà graduata in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale indicherà un punteggio come segue:

ottimo da 21 a 30 punti;
buono da 11 a 20 punti;
sufficiente da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi; pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra, verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'articolo 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 5 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

b) 3 punti ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

c) 0,50 punti per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato, fino alla data di scadenza del concorso, con un massimo di punti 1,50;

d) da 1 a 3 punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora effettuato la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

coloro che abbiano già effettuato la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente, con apposte le prescritte marche da bollo;

coloro che abbiano già effettuato la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'articolo 2, lettera *g*), del presente bando, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di pilotaggio, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento assumendo una ferma di anni cinque.

Il corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio, dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi, saranno promossi avieri scelti; a conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano saranno promossi al grado di sergente.

Al termine dell'intero corso di pilotaggio, gli allievi, che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi — che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei ad assumere le funzioni del grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti — conseguono la nomina a pilota militare e adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministero della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dal corso gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio, cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva, in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare ed ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono agli obblighi di leva, in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, possono, a norma della legge 20 dicembre 1973, n. 824, permanere in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento, che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali, collocati in congedo illimitato, hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000, per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione. Agli ufficiali ammessi al trattenimento non viene corrisposto alcun premio.

Dopo il collocamento in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e l'addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva — che aspirino ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 — dovranno, stante il termine perentorio dell'inoltro, essere inviate direttamente al comando Accademia aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono. I militari in servizio di leva, dovranno precisare nella domanda la data di inizio del servizio di leva.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio al corso.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti, di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1979
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 187

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso (possibilmente dattilografata in duplice copia, di cui una in carta bollata da L. 2000)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Il sottoscritto, cognome (in stampatello) e nome (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a (2) . . . . provincia di . . . . codice postale . . . in via . . . . . n. . . n. tel. . . . ., appartenente al distretto militare di . . . . chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento.

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;
essere celibe, o ammogliato, o vedovo, con o senza prole;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;
non aver riportato condanne penali (4) . . . . .;
essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . . nell'anno . . . . .;
essere nella seguente posizione militare (5) . . . . .

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonchè ad adempiere gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .

Allega, inoltre, una fotografia, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

Firme leggibili dei due genitori (6) (se il candidato è minorenne) . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . .

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del candidato non corrisponda a quella del candidato stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se il candidato non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, il candidato dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva

I militari dovranno impegnarsi, anch'essi, a compiere una ferma di 5 anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro, che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare.

(6) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Avvertenze

Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo i criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne

(su carta bollata e rilasciata dal sindaco)

COMUNE DI . . .

L'anno millenovecento . . addì . . del mese di . si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto i signori / il signor (1) . . del minorenne (2) . . . . i predetti / il predetto . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinchè questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti

Il dichiarante

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N. B. — L'assenso di uno solo dei due genitori è valido purchè esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge: di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenso convalidato dal sindaco.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e dalle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87 e misure antropometriche incompatibili con i tipi di velivoli in dotazione;

alterazioni dello scheletro osseo;

visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica e la carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratteriologici e culturali, in funzione dell'esercizio della navigazione aerea, in qualità di pilota militare di aeroplano.

Durante il concorso, potranno altresì essere dimessi dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie, non manifestate all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza psico-fisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

(3306)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Sartori Ernesto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lombardo Giovanni, direttore della seconda clinica pediatrica dell'Università di Messina è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria che si terrà a Roma il giorno 12 dicembre 1978 in sostituzione del prof. Sartori Ernesto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 330

(3706)

Sostituzione del segretario della commisione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il dott. Giuseppe Ungaretti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Michele D'Agostino, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica che si terrà a Roma il giorno 24 gennaio 1979 in sostituzione del dott. Giuseppe Ungaretti, rinunciatario.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 342

(3705)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(1259/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. **11.**

Approvazione del programma regionale di sviluppo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 7 febbraio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del titolo I della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è approvato il programma regionale di sviluppo 1978-82 allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per i programmi e l'attività della Regione, degli enti ed aziende regionali e con funzione di indirizzo e coordinamento per gli enti locali, relativamente alle materie ad essi delegate dalla Regione.

Art. 2.

Per il coordinamento delle finalità del programma di cui al precedente articolo, la giunta regionale assume le iniziative legislative, adotta i provvedimenti amministrativi e riferisce annualmente al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, sui provvedimenti adottati e sui risultati conseguiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 febbraio 1979

TOMELLERI

(*Omissis*).

(1720)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 gennaio 1979, n. **2-150**/Legisl.

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, commi terzo, quarto e quinto, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *febbraio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50;
Vista la deliberazione n. 638 di data 26 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione del compenso forfettario giornaliero da corrispondere al personale dell'ospedale psichiatrico provinciale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, è regolato secondo i criteri e le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2.

La misura del compenso di cui al precedente articolo si determina, per ciascuna unità di personale cui il medesimo compete, moltiplicando per il 70% della misura dell'indennità chilometrica stabilita dalla vigente normativa provinciale e relativa all'uso di automezzi da 800 cc a 1200 cc la distanza del luogo di residenza dalla sede dell'ospedale generale presso il cui servizio psichiatrico il dipendente è addetto, diminuita della distanza del luogo di residenza del dipendente medesimo dallo ospedale psichiatrico provinciale di Pergine.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente sul 70% della misura dell'indennità chilometrica va operato l'arrotondamento all'unità superiore per le frazioni percentuali superiori allo 0,50 e nella determinazione delle distanze devono essere considerati i percorsi compiuti sia in andata che in ritorno.

Art. 3.

Il compenso forfettario giornaliero non compete qualora la distanza del luogo di residenza dalla sede dell'ospedale generale presso il cui servizio psichiatrico il dipendente è addetto sia inferiore a 10 chilometri.

Art. 4.

Il compenso di cui ai precedenti articoli è corrisposto per le sole giornate di servizio effettivamente prestate nella nuova sede ed è liquidato mensilmente previa certificazione del servizio effettuato da parte dell'amministrazione dell'ospedale generale presso il cui servizio psichiatrico il personale è addetto, vistata dalla amministrazione dell'ospedale psichiatrico provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 gennaio 1979

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1979
Registro n. 5, foglio n. 160

(2385)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1979, n. 4.

Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1976, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tariffa annessa alla legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, al titolo II, dopo la nota al numero d'ordine 7, è inserita la parte successiva al seguente tabulato:

TABULATO

Parte da inserire:

Numero d'ordine	Testo unico n. 121 del 1961 Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972	Indicazione degli atti soggetti a tassa	TASSA	
			rilascio	rinnovo annuale
7-*bis*		Concessione per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 24, legge 27 dicembre 1977, n. 968):		
		a) con fucile a un colpo, con falchi e arco	9.000	9.000
		b) con fucile a due colpi	12.600	12.600
		c) con fucile a più di due colpi	16.200	16.200
		Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera *o*)		
		Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99		

Nota:

La tassa di rinnovo annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Il versamento annuale ha validità di un anno dalla data del versamento.

Art. 2.

A norma dell'art. 34, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le tasse di concessione regionale istituite dal precedente art. 1 decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto della regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° febbraio 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1979, n. 5.

Modifica al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1972, n. 11 e abrogazione primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1972, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Il comitato e le sezioni di controllo si riuniscono di norma tre volte alla settimana e, comunque, per un massimo di quattordici sedute mensili.

Ai componenti è attribuita un'indennità lorda, per ogni giorno di seduta, pari a quella prevista per i componenti la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, nominati ai sensi della lettera *d*) dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, maggiorata del 50% per i presidenti ».

Art. 2.

E' abrogato il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 32.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1979.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante iscrizione, tra le spese correnti obbligatorie del bilancio 1979, del necessario stanziamento in apposito capitolo « Spese per il funzionamento degli organi di controllo, compresi i gettoni di presenza, indennità e rimborso spese ».

Per gli anni successivi l'onere verrà iscritto in apposito capitolo tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto della regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° febbraio 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1979, n. 6.

Interventi a favore di comuni e di comunità montane per la realizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi relativi ad attività artigianali o a piccole o medie imprese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire un migliore equilibrio nella distribuzione delle attività produttive sul territorio, la Regione concede — nel triennio 1979-81 — a comuni o a comunità montane contributi in conto capitale, fino al 100 % della spesa ammessa a contributo, per la realizzazione dei piani relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi relativi ad attività artigianali o a piccole o medie imprese di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 2.

Il consiglio regionale determina, su proposta della giunta, le zone del territorio regionale nelle quali promuove gli interventi di cui alla presente legge, tenuto anche conto delle indicazioni programmatiche contenute nelle « linee di sviluppo 1977-80 ».

Art. 3.

I contributi regionali sono concessi per consentire agli enti destinatari di attuare i seguenti interventi:

a) redazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed elaborazione delle eventuali varianti degli strumenti urbanistici comunali necessari per l'attuazione del piano;

b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;

c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le zone comprese nel piano ai servizi pubblici e tecnologici.

I contributi di cui al precedente comma sono di norma subordinati all'esistenza di richiesta di insediamento nelle aree previste dal piano di attività artigiane o di piccole e medie imprese e sono commisurati al rilievo economico ed occupazionale degli insediamenti stessi.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale entro il mese di agosto di ogni anno corredate:

a) dalla deliberazione dell'ente in cui sia prevista la redazione del piano e la realizzazione delle opere;

b) da una planimetria in scala non inferiore a 1:5000 delle aree da destinare agli insediamenti produttivi e da un progetto di massima delle opere da realizzare;

c) da uno stralcio degli strumenti urbanistici vigenti o delle eventuali varianti necessarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge n. 865 del 1971;

d) da una relazione illustrativa sull'utilità e sulle caratteristiche tecniche delle opere, dalle quali deve risultare altresì una previsione motivata degli insediamenti che s'intendono promuovere e dello sviluppo socio-economico della zona;

e) una previsione di massima della spesa, suddivisa negli stralci funzionali secondo cui s'intende realizzare il piano di insediamenti produttivi.

Entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo la giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'urbanistica di concerto con l'assessorato all'industria e artigianato, sentita la competente commissione consiliare, predispone il riparto dei fondi disponibili e stabilisce il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere attinenti allo stralcio funzionale ammesso a contributo.

In fase di prima applicazione e limitatamente all'anno 1978, il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

I contributi regionali saranno concessi ai comuni e alle comunità montane secondo il seguente ordine di priorità:

a) domande presentate da comuni per la realizzazione di aree destinate ad insediamenti produttivi per le quali la delibera del consiglio regionale di cui all'art. 2 della presente legge avrà valutato l'incidenza come riferita all'ambito intercomunale;

b) domande presentate da comunità montane per l'esecuzione di piani relativi ad aree destinate agli insediamenti produttivi, per i quali la delibera del consiglio regionale di cui all'art. 2 della presente legge avrà valutato l'incidenza come riferita nell'ambito della comunità montana o comunque ad ambito sovracomunale: ai fini dell'ammissibilità delle domande presentate dalle comunità montane è necessario che il comune o i comuni sul cui territorio dovranno essere realizzate le opere di attuazione dei piani abbiano deliberato la delega all'attuazione del piano stesso a favore della comunità montana come previsto dalla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971;

c) domande presentate da comuni per i quali ricorrano i presupposti di cui alla precedente lettera *b*), i quali non abbiano delegato la comunità montana all'attuazione del piano.

Art. 6.

L'approvazione dei piani e dei progetti esecutivi e l'erogazione dei relativi contributi, è disposta previa istruttoria con decreto del presidente della giunta regionale; l'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'erogazione del contributo è così ripartita: 50 % all'atto dell'approvazione dei progetti, 40 % sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10 % ad avvenuto collaudo delle opere.

Art. 7.

Gli enti beneficiari dei contributi concessi a norma della presente legge destinano le somme loro derivate a qualsiasi titolo dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3 per la realizzazione di ulteriori investimenti produttivi sul territorio comunale.

La cessione dei terreni acquisiti, ai sensi della presente legge, sarà effettuata a tutte le imprese che intendono realizzare nuove iniziative nelle aree, di cui all'art. 1, sulla base di condizioni preventivamente fissate.

In ogni caso, le condizioni devono essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

La mancata presentazione dei piani, corredati dei progetti esecutivi delle opere entro il termine fissato ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge comporta la decadenza del contributo.

La decadenza o la proroga per comprovati motivi di necessità è pronunciata, previo parere dell'assessorato all'urbanistica, con decreto del presidente della giunta regionale.

La giunta regionale tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 della presente legge predispone il nuovo piano di riparto delle somme non utilizzate, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con adeguati stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci annuali.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° febbraio 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979, n. 7.

Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata - Programma 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, in attesa dell'approvazione di una organica normativa disciplinante l'intervento regionale nel settore dell'edilizia residenziale, considerato che la richiesta di edilizia pubblica non può essere soddisfatta con il solo intervento dello Stato, in esecuzione di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ritenuto indispensabile ampliare l'intervento pubblico nel settore, con la presente legge intende affiancare ai programmi già finanziati ed in corso di finanziamento da parte dello Stato un programma di intervento regionale nel settore dell'edilizia agevolata e convenzionata mediante erogazione di cotributi in conto capitale nella misura massima del 40 % del costo convenzionalmente stabilito dalla Regione per ogni singolo alloggio al successivo art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Sono ammessi a fruire del contributo regionale gli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione e le cooperative edilizie a priorità sia divisa che indivisa costituisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di edilizia economica e popolare, che abbiano sede nel territorio della regione Molise e che siano state costituite ed omologate prima del 31 marzo 1978, siano rette e disciplinate dai principi della mutualità senza fini di speculazione e siano costituite esclusivamente da soci che abbiano i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1978, n. 1035, e successive modificazioni.

I limiti massimi dei redditi per fruire del contributo regionale sono fissati in L. 6.000.000, L. 8.000.000 e L. 10.000.000. Ai fini della determinazione dei limiti del reddito si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare per l'anno 1978 e relativa ai redditi conseguiti nell'anno 1977.

Ai fini della determinazione del limite massimo del reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 % (settantacinque per cento).

Viene escluso dal contributo regionale il socio nel cui nucleo familiare vi siano componenti proprietari, nel comune di residenza, di alloggio adeguato, intendendosi per tale quello che, non essendo stato dichiarato antigienico dalle competenti autorità, abbia i seguenti requisiti:

a) un numero di vani che, rapportato al numero delle persone costituenti il nucleo familiare, sia superiore a 0,5. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capo-famiglia, dal coniuge, dai figli naturali riconosciuti e adottivi e dagli ascendenti diretti con lui conviventi da almeno un biennio;

b) non consenta un reddito catastale rivalutato che, dedotte le spese nella misura massima del 25 %, sia superiore a L. 200.000.

Gli interventi previsti dalla presente legge devono essere realizzati su aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche a cooperative che abbiano già fruito di contributo statale solo per una parte del programma costruttivo presentato.

Per beneficiare del contributo regionale la cooperativa dovrà dimostrare:

a) di aver realizzato la parte di programma già finanziato con contributo statale;

b) di avere già impegnato con fondi propri, per la parte del programma non coperto dal finanziamento, almeno il 25 per cento, se cooperativa a proprietà divisa, o almeno il 10 per cento, se cooperativa a proprietà indivisa, del costo convenzionale stabilito all'art. 5.

Tale accertamento dovrà derivare dall'analisi di un computo metrico estimativo che sarà presentato a cura della cooperativa ai competenti uffici della Regione per i successivi provvedimenti in ordine al contributo regionale.

I contributi sono commisurati alla parte da costruire non coperta da finanziamenti statali e comunque agevolati e sempre che gli alloggi abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, nella stessa misura prevista per le cooperative a proprietà indivisa, gli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione dei programmi costruttivi finanziati con i fondi ANIA assegnati alla regione Molise per il triennio 1976-78.

Le richieste dell'I.A.C.P. saranno prioritariamente soddisfatte nell'assegnazione dei fondi nei limiti necessari per l'utilizzazione dei fondi ANIA.

Il contributo verrà determinato sulla base dei programmi esecutivi predisposti dall'I.A.C.P. con i costi e con le modalità previste dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, precisando che, ai fini dell'altezza virtuale, alle superfici utili nette abitabili, potrà essere aggiunta quella del piano terreno per un superficie utile netta non superiore a 20 mq per alloggio.

Sono ammessi altresì a fruire del contributo regionale, nella misura prevista per le cooperative a proprietà indivisa, le cooperative edilizie, costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, già in parte finanziate ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre forme di agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma precedente del presente articolo.

Art. 5.

Per poter beneficiare del contributo regionale gli alloggi dovranno avere inderogabilmente le caratteristiche rispondenti ai requisiti dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 408 del 2 luglio 1949, art. 5.

Il costo posto a base della determinazione del contributo regionale è quello fissato per la regione Molise dal Ministero dei lavori pubblici ai fini della realizzazione dei programmi costruttivi previsti dalla legge n. 513 dell'8 agosto 1977, corrispondente a L. 175.000 al mq come specificato nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 19612 del 17 novembre 1977.

Per la determinazione della somma ammessa a contributo, tale costo va moltiplicato per la superficie utile complessiva costituita da:

1) superficie utile abitabile convenzionalmente stabilita in mq 100 per ogni alloggio;

2) 60 % della superficie netta complessiva delle pertinenze non residenzali che comunque non può superare il 50 % della superficie utile abitabile nella misura massima ammessa a contributo. L'eventuale superficie che, per il rispetto di norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici, risulti eccedente la percentuale del 50 % stabilito per le pertinenze, resta a carico dell'assegnatario.

Il limite di mq 110 è tassativo per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

Per gli alloggi aventi superfici inferiori a mq 100 i relativi importi saranno ridotti proporzionalmente in ragione del metro quadrato in rapporto alla superficie convenzionale dell'alloggio e delle pertinenze non residenziali.

Il costo totale, così come determinato nei precedenti commi, è aumentato di un'aliquota uguale al 20 % per oneri per acquisizione aree, spese tecniche, spese generali, spese di collaudo e quota del costo di costruzione.

Detta percentuale è comprensiva anche degli oneri per spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale da determinarsi in misura non superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in mancanza, in misura non superiore al 10% del costo totale ammesso a contributo.

Tutti gli altri oneri, a qualsiasi titolo sostenuti, graveranno sulla cooperativa.

Art. 6.

L'accertamento dei requisiti soggettivi richiesti e la rispondenza progettuale alle caratteristiche prescritte dalla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata e convenzionata sono demandate all'ufficio tecnico del competente assessorato nella persona del responsabile di settore, il quale provvede a rilasciare il certificato di conformità delle abitazioni stesse e la dichiarazione di riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative.

Il rispetto delle caratteristiche tecniche costruttive e dei requisiti soggettivi richiesti, salvo il disposto dell'art. 7, previsti dalla presente legge è tassativo e la mancata osservanza comporta l'automatica decadenza del contributo regionale.

La decadenza, sulla base delle certificazioni dell'ufficio competente, è pronunciata con provvedimento della giunta regionale.

Art. 7.

I requisiti previsti dall'art. 2 per i singoli soci dovranno sussistere anche al momento dell'immissione negli alloggi, con esclusione del limite del reddito annuo per il quale risulta valido quato precisato dal suddetto art. 2.

Gli alloggi veranno assegnati sulla base di una graduatoria di priorità stabilita dai vari sodalizi.

Nell'eventualità che uno o più soci assegnatari del contributo abbiano perso i requisiti stessi, e quindi il diritto all'assegnazione, subentrano nella stessa i soci che risultino i primi esclusi nell'ordine stabilito dalla graduatoria di priorità formulata a suo tempo dalla cooperativa beneficiaria.

Per le cooperative con alloggi pari al numero dei soci, o in caso di impossibilità di subingresso, la quota di contributo relativa ai soci decaduti verrà recuperata sulla quota di saldo del contributo regionale.

Art. 8.

La giunta regionale, con i criteri previsti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978, anche ai fini dell'applicazione della presente legge, propone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al consiglio regionale che approva:

a) le linee generali d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale secondo gli obiettivi delle linee programmatiche regionali 1977-80 o secondo gli obiettivi indicati in programmi regionali di sviluppo di successiva approvazione;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse tra i vari tipi di intervento;

c) il riparto degli interventi nel territorio regionale sulla base dell'accertato fabbisogno abitativo.

Art. 9.

Il programma di attuazione della presente legge, tenuti presente i criteri di cui al precitato art. 8, sarà effettuato dal consiglio regionale in relazione alle sole cooperative indicate all'art. 2.

Art. 10.

La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Molise corredata da:

1) elaborati progettuali;

2) elenco aggiornato dei soci;

3) statuto della cooperativa ed atto costitutivo;

4) relazione tecnico-finanziaria sul programma da realizzare contenente dettagliate indicazioni sulla volumetria e superfici degli edifici, sulla tipologia edilizia e sui relativi oneri di spesa degli stessi, comprese le spese relative all'acquisizione dell'area ed alla progettazione e direzione dei lavori;

5) documentazione attestante l'ubicazione, la disponibilità dell'area e l'eventuale disponibilità della concessione edilizia;

6) eventuale dichiarazione di disponibilità alla concessione del finanziamento da parte dell'istituto mutuante per la quota non coperta dal contributo regionale e dal 25% che, comunque, resta a carico del socio;

7) scheda dei dati metrici e parametrici (decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816).

Le domande pervenute oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo, non saranno prese in considerazione.

Nei giorni successivi trenta giorni (dal termine di cui al primo comma), a pena di decadenza della domanda, le cooperative dovranno far pervenire alla giunta regionale:

a) graduatoria di priorità tra i soci per le assegnazioni dei costruendi alloggi;

b) dichiarazione, da parte del presidente della cooperativa, del possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci con allegata documentazione consistente in dichiarazione dei singoli soci e certificazione dei competenti uffici per la determinazione del reddito.

La giunta regionale, nei successivi trenta giorni, sulla base delle domande regolarmente pervenute e delle documentazioni innanzi indicate, compila l'elenco delle cooperative in possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle disponibilità finanziarie, forma la graduatoria delle cooperative da ammettere a contributo regionale all'interno del riparto territoriale effettuato ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 8 e secondo i criteri preferenziali stabiliti dal successivo art. 11.

Art. 11.

I criteri preferenziali per l'erogazione del contributo sono, nell'ordine, i seguenti:

1) cooperative che alla data di presentazione della domanda abbiano iniziato i lavori di costruzione entro il 31 dicembre 1977 ed abbiano impiegato nella costruzione almeno il 25% dell'importo totale, se a proprietà divisa, o almeno il 10% dell'importo totale, se a proprietà indivisa;

2) cooperative che oltre alla disponibilità del suolo e della concessione edilizia, siano in possesso della promessa di mutuo per la parte non coperta da contributo regionale, di data anteriore al 31 dicembre 1977, e della quota a carico del socio;

3) cooperative che abbiano alla data di presentazione della domanda la disponibilità del suolo e la concessione edilizia.

Nei sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale di quanto specificato dal precedente art. 8 e nel rispetto delle relative determinazioni, è formata dalla giunta regionale la graduatoria tra le cooperative esaurendo prioritariamente le domande delle cooperative di cui al punto 1), poi quelle di cui al successivo punto 2) e così di seguito, fino alle domande delle cooperative che siano unicamente in possesso dei requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo della presente legge.

Qualora il numero delle cooperative in possesso dei titoli preferenziali previsti, nell'ordine, in ciascuno dei numeri precedenti superi l'ammontare delle somme disponibili, fra le predette cooperative è redatta una graduatoria che terrà conto, nell'ordine, dei seguenti elementi:

a) data di eventuale precedente richiesta, non soddisfatta anche parzialmente, di erogazione di contributo statale;

b) data di costituzione della cooperativa;

c) data di rilascio della concessione edilizia;

d) numero dei soci.

In sede di prima ripartizione dei fondi, a ciascuna cooperativa potrà essere assegnato un contributo per il numero massimo di 90 alloggi.

Eventuali residui di somme non ripartite verranno assegnate con i criteri di cui in precedenza e con preferenza a favore di quelle cooperative che con l'ulteriore finanziamento, non superiore al 25% della quota già finanziata, sono in condizioni di completare il programma costruttivo.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, sulla base della graduatoria approvata, e nei limiti dell'intervento da realizzare, con proprio decreto concede promessa di contributo in favore della cooperativa.

Il decreto del presidente della giunta costituisce approvazione del programma di intervento costruttivo ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

La cooperativa, per poter beneficiare del contributo regionale con le modalità previste nel successivo art. 13, dovrà presentare richiesta di erogazione del primo acconto entro dodici mesi dalla data del decreto del presidente con il quale è stato promesso il contributo regionale.

Detto termine potrà essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Sulla base della richiesta di erogazione il presidente della giunta emette decreto definitivo di concessione del contributo.

Art. 13.

Il programma di intervento sarà articolato secondo il seguente schema economico:

a) importo in contanti a carico dei singoli soci non inferiore al 25% dell'importo come specificato al precedente art. 5 se trattasi di cooperative a proprietà divisa e non inferiore al 10% se trattasi di cooperative a proprietà indivisa;

b) contributo in conto capitale della Regione, da determinarsi sul valore convenzionale di cui al precedente articolo 5 come segue:

1) per le cooperative a proprietà indivisa nella misura del 40% per soci aventi il reddito di L. 6.000.000;

2) per le cooperative a proprietà divisa nella misura del 35% per soci aventi un reddito di L. 6.000.000, del 30% per soci aventi il reddito di L. 8.000.000 e del 25% per soci aventi il reddito di L. 10.000.000;

c) la residua parte da coprire con mutuo a totale carico della cooperativa.

Art. 14.

Il contributo regionale sarà erogato nella seguente misura:

1) per il 70% previa dimostrazione a mezzo di certificazione del direttore dei lavori con allegata apposita documentazione di avere impegnato nella realizzazione del programma almeno il 30% dell'importo convenzionale del programma costruttivo con fondi propri.

Per l'erogazione di tale rata dovrà essere prodotto dalla cooperativa contratto di mutuo o, in mancanza, a titolo di garanzia, apposita fideiussione in favore della regione Molise di importo non inferiore alla quota da mutuare da stipularsi con istituti di credito assicurativi autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge.

Lo svincolo di tale fideiussione sarà autorizzato contestualmente al pagamento della rata di saldo del contributo regionale;

2) il residuo 30% verrà erogato con provvedimento del presidente della giunta regionale a collaudo finale dei lavori, da eseguirsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

Art. 15.

Gli alloggi realizzati col contributo di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti, neanche in locazione, nei 15 anni successivi alla data di collaudo finale dell'opera.

Si può derogare al divieto di locazione soltanto a seguito di autorizzazione della giunta regionale. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in favore di coloro che, per trasferimento non richiesto, debbano lasciare, per periodi prolungati, il luogo abituale di residenza.

Nell'istanza per l'autorizzazione deve essere esplicitamente dichiarato che l'alloggio verrà locato ai sensi delle disposizioni di legge regolanti l'equo canone.

Art. 16.

In caso di decesso di uno dei soci nel corso della costruzione, agli aventi titolo spettano tutti i diritti del socio, se hanno i requisiti previsti per legge.

In caso contrario, in base alla graduatoria stilata dalla cooperativa, l'alloggio spetta al socio non assegnatario primo in graduatoria, il quale corrisponderà agli eredi quanto già anticipato per l'alloggio maggiorato degli interessi come per legge.

Art. 17.

Per le modalità di applicazione e le procedure di attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito e per quanto compatibile, si richiama la normativa statale vigente.

Art. 18.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei contributi attribuiti alla Regione per il finanziamento di opere pubbliche inserite nei progetti regionali di sviluppo che saranno finanziati per 4 miliardi per l'anno 1979, 6 miliardi per l'anno 1980 e 5 miliardi per l'anno 1981.

Per l'anno 1979 la spesa farà carico al nuovo capitolo di bilancio n. 18220: « Contributi in conto capitale alle cooperative per l'esecuzione di un piano straordinario di edilizia economica e popolare con una dotazione di competenza di 4 miliardi ed una di cassa di L. 250.000.000 con riduzione di pari importo agli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 55400 ».

Per gli anni 1980 e 1981 sarà provveduto a stanziare i relativi importi con le stesse leggi approvative dei bilanci.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 febbraio 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

(2085)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791120)